

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Tra

la **Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus** (la "Fondazione"), con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 266, P. IVA 08899140019, C.F. 97649340011, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Alberto Vanelli,

e

Marco D'Angeli (il "Fornitore"), con sede legale in Torino, Via Santa Chiara 52, P. IVA 08903810011, in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Marco D'Angeli

Premesso che:

- a) con propria delibera del 24/04/2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato la Lettera d'invito ed il Capitolato Tecnico relativi alla procedura di affidamento per la fornitura di servizi di supporto alle attività di comunicazione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, che contenevano tutte le condizioni generali di partecipazione alla procedura.
- b) La lettera d'invito è stata trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata a n. 15 operatori economici individuati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Elenco Fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori della Fondazione, aggiornato alla data del 2 marzo 2018, nelle seguenti categorie: *servizi di grafica, servizi di ufficio stampa, servizi foto/video, servizi di redazione testi – editoria, servizi editoriali, servizi di ufficio stampa, comunicazione e promozione.*
- c) Il Fornitore ha presentato la propria offerta, unitamente alla documentazione richiesta, nei termini e secondo le modalità previste nella Lettera d'invito.
- d) L'aggiudicazione della gara è avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e secondo gli elementi di valutazione specificati nella Lettera d'invito.
- e) L'offerta presentata dal Fornitore è risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio pari a 96,45 punti su 100 (di cui 66,45 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica).
- f) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con propria delibera del 9 luglio 2018, nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura al Fornitore.

- g) Il Responsabile del Procedimento, in data 12 luglio 2018, ha comunicato al Fornitore l'aggiudicazione della procedura, con efficacia condizionata all'esito positivo delle verifiche del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti dichiarati all'atto della partecipazione alla gara, a norma dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- h) Il Fornitore ha presentato tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto, risultando in possesso dei requisiti richiesti.
- i) Il Fornitore ha preso visione, senza alcuna riserva o contestazione, e dichiara di impegnarsi ad uniformarsi ai principi del Codice Etico della Fondazione, allegato al presente Contratto (All. n. I).

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO.

1.1. La Fondazione affida al Fornitore l'esecuzione dei servizi di supporto alle proprie attività di comunicazione (i “**Servizi**”) relative alla Stagione Teatrale 2018/2019 (nel periodo compreso tra il 30 giugno 2018 e il 31 luglio 2019) e alla Stagione Teatrale 2019/2020 (nel periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020), con possibilità di estendere il contratto per la Stagione Teatrale 2020/2021 (periodo compreso tra il 1 agosto 2020 e il 31 luglio 2021), in conformità a quanto previsto nel presente Contratto (il “**Contratto**”), nell'offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore (All. n. II e n. III), nel Capitolato tecnico (All. IV), nonché in ogni disposizione di legge o regolamento o atto amministrativo rilevante e applicabile ai Servizi.

1.2. Il Contratto ha durata dalla data della stipula, fino al 31 luglio 2020, con facoltà di estensione da parte della Fondazione per un anno, fino al 31 luglio 2021. L'eventuale estensione verrà comunicata dalla Fondazione al Fornitore 60 giorni prima della scadenza del Contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEI SERVIZI.

2.1. I Servizi oggetto del presente Contratto rientrano tra i servizi di grafica/redazione testi/comunicazione, *web-design* e promozione/foto e video e saranno articolati come riportato di seguito e meglio specificato negli allegati II - “Offerta Tecnica” e IV - “Capitolato tecnico”:

- AZIONI, STRUMENTI E MATERIALI DI COMUNICAZIONE VARI E GENERALI:

- 1) realizzazione grafica del logo della Fondazione e produzione dei seguenti elementi di *corporate identity*: carta intestata, buste, cartellina portadocumenti, biglietti da visita;
- 2) realizzazione di una linea grafica che accomuni tutti i materiali che saranno prodotti;
- 3) formulazione e attuazione di proposte e azioni di comunicazione mirate alla promozione della Casa del Teatro e delle attività della Fondazione;
- 4) strategia di comunicazione on line;
- 5) realizzazione di strumenti di monitoraggio dell'efficacia delle azioni di comunicazione messe in opera.

- IDEAZIONE ED ELABORAZIONE DI MATERIALI CARTACEI per le Stagioni Teatrali programmate presso la sede della Fondazione, gli spettacoli di propria produzione, le attività di formazione, i progetti speciali ed il Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte.

- COMUNICAZIONE ON LINE, con sviluppo del piano di comunicazione digitale e realizzazione di: inviti in formato digitale alle conferenze di presentazione delle Stagioni Teatrali; format grafico per le presentazioni istituzionali della Fondazione; revisione e implementazione delle pagine web che promuovono la stagione della Casa del Teatro e tutte le attività in capo alla Fondazione; realizzazione di contenuti e materiali (per esempio testi, immagini grafiche, presentazioni, GIF, ecc.) per la promozione delle pagine social della Fondazione; una *app* che, anche tramite funzioni "push", fornisca informazioni sugli spettacoli della stagione teatrale della Casa del Teatro, favorendo l'acquisto dei biglietti. Per ogni materiale cartaceo prodotto sarà inoltre necessario realizzare diversi *banner* promozionali per il web.

- IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO: n. 1 servizio fotografico per ogni nuova produzione della Fondazione; n. 1 video per il lancio di ognuna delle Stagioni Teatrali.

- MERCHANDISING. Ideazione e progettazione grafica di una linea di *merchandising* adeguata ai diversi target di pubblico della Casa del Teatro.

2.2. Il Fornitore eseguirà i Servizi alle condizioni tutte previste nel presente Contratto e relativi Allegati, in tutti gli altri atti della procedura (Lettera d'invito), nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

2.3. Nello svolgimento dell'incarico, il Fornitore dovrà rapportarsi con il Presidente, con il Direttore Artistico e con il Responsabile del Settore Comunicazione, Promozione e Marketing della Fondazione, nonché con i loro collaboratori allo scopo delegati, tenendo conto delle indicazioni impartite dagli stessi.

La Fondazione fornirà al Fornitore tutta la documentazione in suo possesso attinente all'espletamento dei Servizi.

2.4. I Servizi saranno prestati direttamente, con scrupolo e diligenza, senza vincoli di subordinazione né di orario.

2.5. E' fatto divieto di subappalto in qualsiasi forma, salvo previo accordo con la Fondazione.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO.

3.1. Il corrispettivo spettante al Fornitore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, risultante dall'offerta economica del Fornitore, è pari a complessivi € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) al netto di IVA e deve intendersi forfettario, globale ed unico. Nessun altro compenso, per qualsiasi causale (anche a titolo di rimborso o indennità di qualsiasi natura) sarà riconosciuto al Fornitore.

3.2. Il 65% (sessantacinque per cento) dell'importo complessivo, pari ad € 29.250,00 (euro ventinovemiladuecentocinquanta/00) è riferito alle attività di comunicazione svolte nella Stagione Teatrale 2018/2019 ed il 35% (trentacinque per cento) dell'importo complessivo, pari ad € 15.750,00 (euro quindicimilasettecentocinquanta/00), è riferito alle attività di comunicazione svolte nella Stagione Teatrale 2019/2020.

L'importo per l'eventuale estensione del contratto per la Stagione Teatrale 2020/2021 è stimato in circa il 35% (trentacinque per cento) dell'importo complessivo, pari a circa € 15.750,00 (euro quindicimilasettecentocinquanta/00).

3.3. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- per la Stagione Teatrale 2018/2019: n. 6 rate bimestrali posticipate da € 4.875,00 (quattromilaottocentottantacinque/00), a compimento dei Servizi nel rispetto delle tempistiche previste nel Capitolato tecnico e concordate con la Fondazione.
- per la Stagione Teatrale 2019/2020: n. 6 rate bimestrali posticipate da € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00), a compimento dei Servizi nel rispetto delle tempistiche previste nel Capitolato tecnico e concordate con la Fondazione.

3.4. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura da parte del Fornitore. Nella descrizione delle attività in fattura si dovrà far riferimento all'oggetto della prestazione indicando: «Contratto di affidamento dei servizi di supporto alle attività di comunicazione e Promozione»

3.5. Qualora i termini di consegna e realizzazione dei Servizi, concordati con la Fondazione, non dovessero essere rispettati è stabilita una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di un massimo di penale applicata pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite massimo il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

4.1. Sono a carico del Fornitore:

- la cura della corretta esecuzione dei Servizi e di ogni altra attività connessa allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione eventualmente impartita dalla Fondazione;
- la responsabilità diretta dell'operato di tutti gli eventuali dipendenti o collaboratori nei confronti sia della Fondazione che di terzi;
- l'osservanza e l'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della durata del Contratto, in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale.

4.2. Il Fornitore dovrà eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati; sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; assunzioni obbligatorie e patti sindacali; sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo.

4.3. Il Fornitore potrà avvalersi, per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, esclusivamente di personale regolarmente contrattualizzato dallo stesso Fornitore. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti delle persone che saranno impiegate nell'esecuzione del contratto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai CCNL Nazionali di categoria.

4.4. Le spese sostenute per il rispetto dei predetti obblighi e per l'assunzione dei menzionati oneri sono comprese e compensate dal corrispettivo del Contratto e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Conseguentemente, il Fornitore non potrà avanzare pretesa alcuna o richiesta di compensi o risarcimenti, risarcimenti o indennizzi nei confronti della Fondazione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione stessa da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie.

ARTICOLO 5 – GARANZIE.

5.1. Il Fornitore ha stipulato una cauzione definitiva (n. 2018/50/2486445) ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs.50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale, pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). La garanzia è posta a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del Contratto. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Fondazione.

5.2. Il Fornitore è altresì responsabile dei danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori, sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito il Fornitore dovrà fornire copia della polizza assicurativa per danni a cose e persone, eventualmente arrecati dallo svolgimento della sua attività, compresi errori.

ARTICOLO 6 – RISOLUZIONE E RECESSO.

6.1. Sono causa di risoluzione del Contratto i seguenti casi:

- mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata del Contratto delle garanzie previste nel Contratto;
- la diffusione di ogni informazione e/o notizia avente contenuto riservato e apprese durante lo svolgimento del proprio incarico presso la Fondazione;
- utilizzo dei marchi in modo difforme da quanto concordato con la Fondazione;

- ripetute violazioni delle modalità di esecuzione dei Servizi: si intendono ripetute le violazioni reiterate dopo due lettere di richiamo scritto da parte della Fondazione;
- sentenze di condanna del Fornitore passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale (nonché analoghi provvedimenti quali il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.);
- inadempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi;
- inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse inerenti alle attività di gestione dei Servizi.

6.2. Nei casi di cui all'art. 6.1. la Fondazione contesta per iscritto l'inadempimento al Fornitore assegnandogli, ove questo sia possibile, un termine non inferiore a cinque giorni per porvi tempestivo rimedio ed indicando altresì le modalità di adempimento. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o il Fornitore non risponda o comunque non ponga in essere integralmente le misure ed i rimedi richiesti dalla Fondazione, il Contratto si intende risolto ad ogni effetto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Fondazione per effetto dell'inadempimento.

6.3. In tutti i casi di risoluzione la Fondazione incamera la cauzione definitiva di cui all'art. 5.

6.4. In tutti i casi di risoluzione il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione, comprese le spese sostenute dalla Fondazione per l'affidamento dei Servizi ad un nuovo Fornitore.

6.5. Le Parti, in forma concordata e per verificato grave motivo o impedimento del Fornitore, potranno comunque definire il recesso anticipato. Il recesso non potrà avvenire in ogni caso prima dei 3 mesi dalla comunicazione del Fornitore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 7 – REGISTRAZIONE.

7.1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico del Fornitore. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE.

8.1. Per qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione o esecuzione del Contratto è competente il Foro di Torino.

8.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto, si fa riferimento al Codice civile e alla normativa di settore applicabile.

ARTICOLO 9 - ALLEGATI.

9.1. Sono allegati al presente Contratto, costituendone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- I) Codice Etico.
- II) Offerta tecnica.
- III) Offerta economica.
- IV) Capitolato tecnico.
- V) Lettera invito
- VI) Polizze assicurative di cui all'art.5.

Torino, 15 ottobre 2018

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Il Legale Rappresentante
Dott. Alberto Vanelli

Marco D'Angeli

